Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Mercoledì 4 aprile** — **Numero 79**

SOMMARIO

Ufficio gestione e vendita leggi e decreti

AVVISO DI SPEDIZIONE

Si rende noto a tutti gli abbonati ed uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo che si è oggi ultimata la distribuzione del 1° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1922.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione e vendita leggi e decreti, via Giulia n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 625, che concede alla signora Elena Calvia in Pani un assegno straordinario annuo a vita.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e Ministro ad *interim*. degli affari esteri, d'accordo col Ministro delle finanze e della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1923, è concesso a Elena Calvia del comune di Thiesi (Sassari) - madre di dieci militari, di cui due morti in guerra e due minorati per ferite riportate in combattimento - l'assegno straordinario annuo a vita di lire quattromila, indipendentemente della pensione privilegiata di guerra accordata al di lei marito Lorenzo Pani.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n 628, che autorizza maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, per l'esercizio 1921-922.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le poste ed i telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-922 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 21. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	550.000 —
Cap. n. 25. Aggio da corrispondere per il pagamento in valuta cartacea, ecc.	14.930.000 —
Cap. n. 97. Pensioni ordinarie	5.900 000 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
COLONNA DI CESARÒ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 630, che autorizza maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio 1921-922.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di ciascuno dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia e gli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-922 è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 7. Indennità per incarichi eventuali e studi diversi, ecc.	1.882 53
Cap. n. 17. Pensioni ordinarie	2.730.237 23
Cap. n. 18. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	5.654 54
Cap. n. 22. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione, ecc.	1 096 281 15
Cap. n. 29. Spese di giustizia.	13.125.970 37
Cap. n. 49. Saldo degli impegni per spese residue per Magistrature, ecc.	1 369 000 70
Totale . .	18.329 026 52

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 331, che autorizza la soppressione del tronco Modena-S. Agnese-Vaciglio della tramvia a vapore Modena Maranello e la immissione di quest'ultima, fino a Vaciglio nella ferrovia Modena-Vignola mediante opportuno raccordo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1892, col quale fu concessa alla Società anonima, per la costruzione e l'esercizio della tramvia a vapore Modena-Maranello l'autorizzazione di costruire ed esercitare la linea medesima;

Ritenuto che con atto 17 dicembre 1897 la Società suddetta vendeva il diritto di esercitare la tramvia in oggetto all'altra Società anonima per la ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola-Finale, la quale, a sua volta, si fuse successivamente con la Società per la ferrovia Modena-Vignola, dando luogo alla Società Emiliana di Ferrovie, Tramvie ed Automobili, a cui pertanto si trasferì il diritto all'esercizio tanto della tramvia Modena-Maranello, quanto della ferrovia Modena-Vignola;

Visto il Nostro decreto 29 ottobre 1922, n. 1467, col quale le Aziende Elettriche Municipalizzate del Comune di Modena furono autorizzate a costruire ed esercitare una linea tramviaria urbana a trazione elettrica da Modena a S. Damaso;

Ritenuto che, essendo il primo tratto di tale linea (da Modena a S. Agnese) comune con la tramvia Modena-Maranello, le Aziende Elettriche chiesero alla S. E. F. T. A. la cessione del tronco medesimo;

Che la Società stessa per poter consentire a tale richiesta e nel tempo stesso continuare ad esercitare la tramvia Modena-Maranello, chiese, a sua volta, la soppressione del tronco tramviario Modena-S. Agnese-Vaciglio e la immissione della tramvia nella linea ferroviaria Modena-Vignola, anche essa di sua proprietà, mediante allacciamento presso la località Vaciglio;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;

Visto il Testo Unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447; nonchè il regolamento, approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili, concessionaria della linea tramviaria Modena-Maranello e della linea ferroviaria Modena-Vignola, è autorizzata a sopprimere il tronco Modena-S. Agnese-Vaciglio della tramvia Modena-Maranello e ad immettere quest'ultima sulla linea ferroviaria Modena-Vignola fino a Vaciglio, mediante la esecuzione di un opportuno allacciamento presso quest'ultima località, in base al progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Modena in data 24 aprile 1922.

Art. 2.

Per l'impianto del binario di raccordo e per l'immissione della tramvia sulla linea ferroviaria fino a Vaciglio dovranno osservarsi, oltre le disposizioni della legge e del regolamento sopra citati, anche le prescrizioni contenute nel Voto 28 giugno 1922, n. 888, del Consiglio Superiore dei LL. PP., nonchè le speciali norme di sicurezza, che si riconoscessero necessarie all'atto dell'esecuzione e del collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 356, contenente le norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati, moduli, pubblicazioni e carte valori postali dell'Amministrazione P. T. T.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Testo Unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il decreto Reale del 17 dicembre 1922, n. 1708;

Visto il decreto Reale del 21 dicembre 1922, n. 1823, che abroga l'art. 35 della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riservato allo Stato, a fine di pubblicità commerciale industriale e professionale, l'uso degli spazi dispo-

nibili sugli stampati, moduli, pubblicazioni e carte valori postali della Amministrazione postale telegrafica e telefonica, sulle pareti, vetrine e altre superfici degli stabilimenti dipendenti dall'Amministrazione stessa e in genere su tutte le cose di pertinenza della medesima, nonchè su speciali tabelloni da applicarsi alle cassette postali di impostazione.

Allo Stato è parimenti riservato il diritto di effettuare qualsiasi altra forma di pubblicità che potrà in seguito esercitare in connessione diretta o indiretta coi servizi dipedenti dalla predetta Amministrazione.

Art. 2.

E' conseguentemente vietato, a chi non abbia ottenuta preventiva concessione dall'Amministrazione in parola, di stampare pubblicità commerciale sulle carte valori postali, sui moduli e pubblicazioni innanzi citate.

I trasgressori incorreranno in una pena pecuniaria estensibile a L. 1000.

La contravvenzione può esser transatta in via amministrativa, mercè oblazione non inferiore a L. 100.

Art. 3.

I proventi derivanti da tale pubblicità saranno inscritti in apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero poste e telegrafi.

Art. 4.

Con decreto ministeriale saranno fissate le norme e le condizioni colle quali viene concessa ai privati la facoltà di usufruire del servizio di cui all'art. 1 e i relativi capitolati di concessione.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
COLONNA DI CESARO'
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 386, concernente l'Amministrazione delle isole in Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad *interim* per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'Amministrazione delle Isole in Egeo, il Governatore di esse ha facoltà di servirsi di personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato, il quale sarà posto a disposizione di quel Governo per un periodo di un quadriennio, salvo conferma.

La designazione di tale personale viene fatta dal Governatore sopra elenchi compilati dall'Amministrazione interessata tra impiegati che ne facciano domanda, o in mancanza scelti di autorità.

Art. 2.

Gli impiegati delle varie amministrazioni dello Stato destinati nelle Isole Egee conserveranno il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici delle Amministrazioni cui appartengono.

Godranno, pur rimanendo nelle Isole, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive amministrazioni loro siano fatti, e saranno in ogni caso promossi secondo le norme di legge senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami eventualmente prescritti dalle disposizioni che regolano le rispettive loro carriere.

Art. 3.

Annualmente, o quando gli impiegati delle varie Amministrazioni cessino dal servizio nelle Isole, il Governatore compilerà per ciascuno di essi un rapporto informativo sul modo come ha disimpegnato le proprie attribuzioni. Detto rapporto, viene, pel tramite del Ministero degli affari esteri, trasmesso all'Amministrazione alla quale appartiene il funzionario, per essere allegato tra i documenti personali.

Art. 4.

Quando il Governatore creda disporre il richiamo in patria degli impiegati destinati nelle Isole dà notizia di tale provvedimento alle Amministrazioni cui essi appartengono, stabilendo il termine dal quale cessa la loro dipendenza dal Governo delle Isole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 589, che approva il regolamento sui concorsi a posti di direttore didattico governativo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. D. 31 dicembre 1922, n. 1679;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771;
Veduto il R. D. L. 21 gennaio 1921, n. 127;
Veduto il R. decreto-legge 14 aprile 1921, n. 836;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il R. decreto 24 novembre 1921, n. 2117.

Art. 2.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 15 e l'articolo 15-*bis*, di cui al R. D. L. 21 gennaio 1921, n. 127.

Art. 3

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, riguardante i concorsi a posti di direttore didattico governativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO
per i concorsi a posti di direttore didattico governativo

Art. 1.

Una parte dei posti di direttore didattico è assegnata alle donne nella proporzione che è stabilita, volta per volta, dal bando di concorso e che non può eccedere complessivamente il quinto dei posti di ruolo.

Art. 2.

I candidati al concorso per i posti di direttore didattico governativo devono presentare al R. provveditore agli studi della Regione dove insegnano, entro il termine prescritto dall'ordinanza di concorso, la domanda diretta al Ministero corredata dei seguenti documenti:

1° diploma di abilitazione alla direzione didattica;

2° certificato del R. provveditore agli studi, da cui risulti che il candidato è insegnante nelle pubbliche scuole elementari;

3° atto di nascita, da cui risulti che il candidato, alla data dell'ordinanza di concorso non ha superato l'età di quarant'anni;

4° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il cand dato esercita l'insegnamento;

6° ritratto del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o da un notaio;

7° tutti gli altri titoli o documenti che il candidato crederà opportuno di esibire.

Il R. provveditore agli studi trasmette al Ministero, nel termine indicato dall'ordinanza di concorso, la domanda e i documenti, unitamente al proprio parere sulle attitudini morali e didattiche del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio.

Il Ministero determina quali tra i concorrenti trovansi nelle condizioni richieste per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice del concorso è normalmente composta come segue:

1° di un professore ordinario di pedagogia o di filosofia delle RR. Università, presidente;

2° di un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione;

3° di un ispettore centrale per le scuole primarie ovvero di un primo ispettore scolastico;

4° di un professore titolare di storia o di lettere italiane delle RR. scuole normali.

5° di un professore di scienze o di matematica.

Ove il numero dei candidati lo richieda, il Ministro della P. I. può nominare per ognuno dei commissari di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 un commissario aggiunto scelto nella stessa categoria.

L'ufficio di segretario della Commissione giudicatrice è affidato ad un funzionario di 1ª categoria dell'Amministrazione centrale.

Art 4.

L'esame di concorso consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nel rispondere ad uno o più quesiti di pedagogia applicata.

La prova orale verte, oltre che sulla pedagogia, la legislazione scolastica su due delle seguenti materie sorteggiate dal candidato al momento dell'esame, in presenza del pubblico;

a) storia del Risorgimento italiano;

b) storia della letteratura italiana moderna, con particolare riguardo alla letteratura, italiana e straniera, per il popolo e per l'infanzia;

c) geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, con notizie sull'emigrazione e sui paesi principali di emigrazione;

d) geografia della regione alla quale appartiene il candidato;

e) elementi di fisica e di scienze naturali, di igiene ed elementi di matematica, nell'ambito del programma della scuola normale, con risoluzione di quesiti alla lavagna.

Art. 5.

La Commissione stabilisce il quesito o i quesiti per la prova scritta e la durata della prova stessa. Il Ministero fissa le sedi d'esame in relazione al numero e alla residenza dei concorrenti, stabilisce il giorno per lo svolgimento della prova scritta e provvede ad inviare il tema ai RR. provveditori delle sedi d'esame.

La prova scritta ha luogo sotto la vigilanza del R. provveditore agli studi o di chi ne fa le veci. Egli ha la facoltà di farsi coadiuvare, nell'opera di vigilanza durante la prova scritta, da funzionari di sua fiducia.

Per lo svolgimento della prova scritta si applicano le norme degli articoli 6 e 7 del regolamento generale approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Il giorno successivo a quello dell'esame il R. provveditore trasmette al Ministero, in plico suggellato e raccomandato, i lavori dei concorrenti, con il verbale di assistenza alla prova scritta.

La Commissione esaminatrice, verifica la integrità delle buste contenenti i lavori, come è disposto dal citato art 7, le apre, segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del concorrente uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame dei lavori e notato su ciascuno il voto assegnato insieme con un breve giudizio firmato da tutti i commissari, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei concorrenti che non hanno ottenuto una votazione di 30/50. I concorrenti che non raggiungono questa votazione non sono ammessi alla prova orale.

La Commissione, dopo consegnato al Ministero l'elenco degli esclusi, determina i criteri per la valutazione dei titoli, e procede all'esame e all'assegnazione dei punti per i titoli degli altri concorrenti, ammessi alla prova orale.

Nella valutazione dei titoli non si tiene conto alcuno di quelle pubblicazioni che, a parere della Commissione giudicatrice, nulla aggiungono agli elementi di giudizio desunti dalla prova scritta e dall'esame degli altri titoli. Si fa invece particolare menzione delle pubblicazioni ritenute « eccellenti » nella relazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, in appendice alla graduatoria.

La Commissione a mano a mano che decide il voto da attribuire per i titoli ai candidati ammessi all'orale, lo registra in apposite schede. Terminata la valutazione dei titoli, apre le buste degli ammessi e aggiunge nelle schede il voto per lo scritto accanto al nome del candidato.

L'ordine con cui i concorrenti sono chiamati alla prova orale è stabilito dalla Commissione, d'accordo col Ministero. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, senza gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.

La prova orale ha luogo in Roma; essa dura non meno di trenta minuti e non più di 45 per ogni candidato. Per la prova orale la Commissione dispone di voti 50

Non può essere compreso nella graduatoria chi non ha ottenuto almeno 30/50 nella prova orale.

Il servizio militare in tempo di guerra è considerato, agli effetti della valutazione dei titoli, come lodevole quando il candidato abbia ottenuto una distinzione al valore o un encomio solenne; è considerato buono negli altri casi.

La Commissione dispone di 50 punti per i titoli.

Terminate tutte le prove e lo scrutinio dei titoli, la Commissione procede alla formazione delle graduatorie, includendovi i vincitori, in ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritta e orale e nella valutazione dei titoli.

La Commissione forma due distinte graduatorie, l'una per i posti di direttore, e l'altra per i posti di direttrice, comprendenti ciascuna un numero di vincitori non superiore a quello dei posti messi a concorso, rispettivamente per ciascuna delle due graduatorie.

Nel procedere alle nomine, il Ministero segue l'ordine di merito, risultante complessivamente dalle due graduatorie per i posti di direttore e di direttrice messi a concorso.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 6.

Per il concorso che fosse bandito prima della completa attuazione della riforma stabilita dal R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, gli atti verranno inizati presso gli uffici scolastici provinciali per la parte di competenza del R. Provveditore agli studi della Regione.

Art. 7.

I direttori incaricati che sieno forniti di titolo ed abbiano cinque anni di lodevole insegnamento e due di lodevole incarico, sono dispensati dall'esame orale, dalle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *c*), dell'art 4 del presente regolamento.

Art. 8.

Ai concorsi indetti con le norme del presente regolamento, fino al primo completamento del ruolo dei direttori didattici governativi stabilito col R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, possono ammettersi gli insegnanti, i quali aspirino al conseguimento del diploma di direttore didattico a norma dell'art. 76 e seguenti del regolamento 6 febbraio 1908, n. 150, modificato dal R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757.

Per l'ammissione al concorso, al fine di cui nel comma precedente del presente articolo, i candidati debbono presentare, oltre i documenti indicati dall'art. 2, quelli richiesti per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica.

I candidati i quali riportino una media non inferiore a centoventi su centocinquanta nel complesso delle votazioni con non meno di trentacinque cinquantesimi in ciascuna votazione per lo scritto, l'orale e i titoli conseguono il diploma di direttore didattico e possono essere compresi nelle graduatorie dei vincitori nel limite dei posti eventualmente disponibili e formando, quindi, un ultimo gruppo delle graduatorie stesse

I candidati invece, i quali riportino una votazione minore, purchè non inferiore a 30 cinquantesimi in ciascuna prova, conseguono soltanto il diploma di abilitazione

Art. 9.

Sono sospesi, durante l'applicazione della norma del precedente art. 8, gli esami di abilitazione alla direzione didattica di cui alla lettera *b)* dell'art. 76 del regolamento 6 febbraio 1908, n. 150, modificato dal R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757.

Il triennio di cui all'art. 78 del predetto regolamento decorrerà dalla scadenza dell'ultimo concorso a cui si applicheranno le norme del precedente art. 8.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 598, che determina le attribuzioni e facoltà dei capi compartimento e dei comitati di esercizio delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato da R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il R. decreto 5 agosto 1912, n. 906;

Visto l'art. 1 del D. L. L. 13-8-1917, n. 1393;

Sentito il commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capo Compartimento delle ferrovie dello Stato ha l'alta dirigenza dell'esercizio nella circoscrizione del Compartimento.

Art. 2.

In particolare modo il capo Compartimento:

a) regola, coordina e sorveglia il lavoro delle divisioni di esercicizio e degli altri uffici compresi nella circoscrizione del Compartimento, secondo le direttive stabilite dal direttore generale e le particolari disposizioni impartite dai servizi e dalle altre unità centrali ai rispettivi uffici compartimentali;

b) rappresenta nella circoscrizione compartimentale e per delegazione del direttore generale l'amministrazione verso i terzi, fermo l'art. 1 del R. decreto 5 agosto 1912, n. 907;

c) presiede il Comitato di esercizio e tutte le altre Commissioni compartimentali;

d) vigila sulla buona utilizzazione delle locomotive in servizio dei treni e alle manovre, dei veicoli e del materiale di esercizio e sulla economia generale dell'azienda;

e) segue i bisogni delle industrie, dei commerci e dell'agricoltura nei rapporti ferroviari e vigila sul pronto esito dei reclami;

f) corrisponde con le altre amministrazioni, con le autorità politiche, con gli enti locali e col pubblico, per quanto riguarda le questioni più importanti dello esercizio;

g) presiede le Commissioni di avanzamento istituite presso le divisioni compartimentali d'esercizio per gli agenti fino al grado 12°. Per gli agenti di grado inferiore decide sui ricorsi prodotti dagli interessati contro il giudizio delle Commissioni di avanzamento presiedute dai capi delle divisioni di esercizio;

h) stipula e firma, con definitiva obbligatorietà per l'amministrazione secondo le norme di massima stabilite dalla Direzione generale, i contratti per concessioni di raccordi con ditte private, esclusi quelli in piena linea, di accessi speciali per carico e scarico, di caffè, ristoratori, occupazioni di aree, affitto di locali, apertura di agenzie per trasporti a domicilio, chioschi e vendite nelle stazioni ed in genere i contratti che interessano più di una Divisione, fino a l'importo di L. 20,000 se fatti a trattativa privata e di L. 40,000 se per pubblico concorso od a licitazione privata;

i) sorveglia l'attività e il rendimento dei capi delle Divisioni dell'esercizio e dei capi degli altri uffici compartimentali aventi sede nel compartimento e ne riferisce al direttore generale;

l) decide sui ricorsi contro le punizioni inflitte dai capi delle divisioni dell'esercizio e dai capi dei detti uffici compartimentali in base all'articolo 181 del regolamento del personale;

m) cura che vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'esercizio nei casi di interruzioni di linee, disordini od altre eccezionali anormalità;

n) consente nell'ambito del compartimento l'ammissione eccezionale di viaggiatori isolati o in comitiva in determinati treni dai quali sarebbero esclusi per disposizioni delle concessioni speciali o per restrizioni indicate nell'orario generale;

o) disimpegna tutti gli altri incarichi che gli vengono affidati dal direttore generale.

Art. 3.

Il Comitato di esercizio ha facoltà di:

a) proporre le variazioni degli orari dei treni viaggiatori che interessano le linee comprese nella circoscrizione del compartimento;

b) autorizzare l'assunzione di agenti avventizi straordinari per bisogni precari, da licenziarsi appena cessato il bisogno, nonchè il temporaneo passaggio di agenti da uno ad altro posto di servizio per compensare le deficienze dell'uno con le eccedenze dell'altro;

c) decidere sui reclami riflettenti l'applicazione degli orari di lavoro e dei turni di servizio che interessano gli agenti dipendenti dagli uffici aventi sede nel compartimento;

d) concedere, entro i limiti di spesa fissati dal direttore generale, gratificazioni fino al massimo di L. 300 per agente per eccezionali prestazioni o speciali benemerenze in fatti nei quali siano interessati più servizi, o anche agenti dipendenti da un solo ufficio, in quanto tali concessioni eccedano le competenze degli uffici compartimentali;

e) concedere, oltre alla competenza delle divisioni, sussidi fino a L. 200 per ogni singolo agente, nei limiti delle somme assegnate;

f) concedere i congedi straordinari senza stipendio al personale del compartimento di grado non superiore al 4°, richiesti per la durata fino a tre mesi, quando la concessione non sia compresa nella competenza dei capi delle divisioni compartimentali;

g) concedere biglietti gratuiti al personale per motivi di alloggio, per acquisto viveri, per cure e per passaggi dalla terza alla seconda classe nei casi previsti dalle norme regolamentari;

h) decidere i provvedimenti disciplinari a carico degli agenti stabili appartenenti al personale esecutivo ed a quello degli uffici compartimentali e degli uffici distaccati dei servizi aventi sede nel compartimento, per mancanze commesse nella circoscrizione del compartimento stesso e previste dagli articoli 182 e 183 del regolamento del personale, nelle quali siano implicati agenti di due o più servizi, nonchè per le mancanze contemplate dagli articoli stessi e commesse da agenti dipendenti da un medesimo ufficio e che non siano di competenza dei capi degli uffici compartimentali o distaccati;

i) approvare proposte di lavori o provviste nei limiti di spesa e con le norme stabilite dalla Direzione generale, ed esaminare ed esprimere parere in merito alle altre proposte eccedenti i limiti di competenza;

l) prendere in esame tutte le questioni che il capo compartimento ritiene necessario di sottoporre alle sue deliberazioni, e concordare i provvedimenti relativi.

Il Comitato di esercizio composto dai capi delle divisioni di esercizio, è convocato dal capo compartimento, in via ordinaria, ogni settimana ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne riconosca l'opportunità.

Al Comitato intervengono anche i capi degli altri uffici compartimentali o distaccati dei servizi per quanto riguarda questioni che li interessano, e con voto deliberativo soltanto sulle questioni stesse.

I capi delle divisioni dell'esercizio e degli uffici provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato.

Art. 4.

Tutti i provvedimenti disciplinari a carico degli agenti in prova che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 182, 183, 184, 186, 187, 188 e 189 del regolamento del personale sono deferiti alla competenza del Comitato d'esercizio o dei capi servizio a seconda che gli agenti dipendano dagli uffici compartimentali o distaccati oppure dagli uffici centrali.

Art. 5.

Il capo compartimento ha facoltà di prendere cognizione degli atti di ufficio che possono interessarlo, e per le proprie trattazioni si vale delle divisioni e degli uffici interessati evitando aumenti di personale.

In caso di assenza o di impedimento il capo compartimento è sostituito dal capo della divisione di esercizio più anziano in grado.

In caso di prolungati impedimenti, alla sostituzione sarà provveduto con disposizione del direttore generale.

Art. 6.

Rimangono in vigore le disposizioni del R. decreto 5 agosto 1912, n. 906, quelle del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e quelle del R. decreto 13 marzo 1921, n. 341, in quanto non siano modificate dal presente decreto. E' abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 611, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, ed al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, concernenti rispettivamente gli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari, e l'ordinamento del R. esercito.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 62 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è modificato come appresso:

Il numero degli assistenti del genio militare è di 200.

Il grado di primo assistente è abolito; coloro che sono attualmente provvisti di tale grado, conservano il titolo.

Art. 2.

La tabella n. 12, allegata al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, è sostituita - con effetto dal 1° aprile 1922 - dalla seguente tabella:

Assistenti del genio militare.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del		5°	anno di grado	L.	6100
»	»	10°	»	»	6800
»	»	14°	»	»	7500
»	»	18°	»	»	8200
»	»	22°	»	»	8900
»	»	26°	»	»	9600
»	»	30°	»	»	10300
»	»	34°	»	»	10900
»	»	38°	»	»	11500

Art. 3.

Nella tabella n. 4 allegata al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, la denominazione di « chimico farmacista ispettore » è rettificata in quella di « chimico farmacista direttore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 612, che modifica il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 851, nei riguardi della reggenza della Direzione generale di artiglieria ed armamenti presso il Ministero della marina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 851 del 15 maggio 1919, che determina le Direzioni generali e gli uffici principali dell'Amministrazione centrale della marina, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A modificazione di quanto dispone il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 851, la Direzione generale di artiglieria ed armamenti, presso l'Amministrazione centrale della marina, può essere retta sia da un ufficiale ammiraglio navigante che da un ufficiale ammiraglio del ruolo specialisti di armi navali.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Istituzione di un Consorzio universitario lombardo e sua erezione in Ente morale; riordinamento, cambiamento di denominazione, istituzione e classificazione di scuole; assegnazione di quote governative a Comuni per l'integrazione dei bilanci e istituzione di Collegi di probiviri.

N. 1854. Regio decreto 31 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione, si approva l'atto di costituzione in data 28 settembre 1922, e il relativo statuto, col quale il Comune, la Provincia, l'Ospedale di S. Matteo in Pavia, le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano e Sondrio, la Banca popolare di Pavia, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde col contributo del R. Collegio Ghisleri, del Collegio Borromeo, della Camera di commercio di Pavia, della Cassa di risparmio di Voghera e della Banca di Credito commerciale, si sono accordati per la istituzione di un Consorzio universitario lombardo per l'incremento e il miglior funzionamento degli Istituti universitari di Pavia, Consorzio che con il decreto stesso viene eretto in Ente morale.

N. 1872 Regio decreto 28 dicembre 1922, col quale sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio la R. scuola di arti e mestieri di Conegliano è riordinata come scuola di 1° grado ed assume la denominazione di R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Conegliano.

N. 1874. Regio decreto 14 dicembre 1922, col quale sulla proposta del Ministro d'industria e commercio, la R. scuola industriale di Benevento assume la nuova denominazione di R. scuola industriale « G. Battista Bosco Lucarelli Juniore ».

N. 1875. Regio decreto 17 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro d'industria e commercio, viene istituita in Pieve di Cadore una scuola per le piccole industrie forestali con la denominazione di R. Laboratorio scuola per le piccole industrie forestali.

N. 1876. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola professionale di disegno e intaglio in Fuscaldo viene classificata come scuola ad orario ridotto, ed assume la denominazione di R. scuola professionale per plastica, ebanisteria e intaglio.

N. 1877. Regio decreto 3 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola di arti e mestieri di Pontedera viene classificata come scuola di 1° grado.

N. 1880. Regio decreto 28 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola professionale per le arti decorative in Bologna, viene classificata come scuola ad orario ridotto con esercitazioni diurne di laboratorio ed assume il nome di R. scuola per industrie artistiche.

N. 567. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale sulla proposta del Ministro delle finanze, vengono assegnate ai comuni di S. Anastasia e di Amalfi le quote governative di concorso per gli anni dal 1917 al 1920, per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione d'entrata dipendente dalle riduzioni dei canoni concesse ai rispettivi appaltatori del dazio consumo, in applicazione dei decreti Luo-

gotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 17 novembre 1918, n. 1751, e del R. decreto 5 giugno 1920, n 820.

N. 570. Regio decreto 8 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituiscono in Udine, in virtù dell'art. 2 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, i Collegi di probiviri per le industrie del legno, metallurgiche, meccaniche e della lavorazione dei metalli, estrattive e delle costruzioni edilizie, chimiche, elettriche, poligrafiche e della carta con giurisdizione sul territorio del mandamento omonimo, e si estende al territorio pure del mandamento la giurisdizione del Collegio di probiviri per le industrie tessili istituito con D. L. 22 dicembre 1918, n. 2020.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cerchio (Aquila).

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Cerchio proveniente dalle elezioni generali del 1920 ha sin dall'inizio proceduto stentatamente per i dissensi fra gli amministratori che hanno determinato uno stato di continua crisi funzionale, aggravata anzichè attenuata dalle elezioni suppletive recentemente tenutesi nel detto Comune in seguito alle dimissioni di sette consiglieri.

Due inchieste successivamente compiute sul funzionamento di quell'Amministrazione, hanno messo in luce l'inattività e l'incapacità, nonostante i ripetuti incitamenti dell'autorità di vigilanza, nulla è stato fatto per porre riparo al deplorevole disordine dell'ufficio comunale, per attenuare la gravità della situazione finanziaria per eliminare le deficienze dei pubblici servizi, per migliorare le condizioni di potabilità dell'acqua dell'unica condottura che alimenta il paese riconosciuta inquinata sin dal 1921.

La locazione novennale dei terreni comunali è stata eseguita con una procedura manifestamente illegittima e senza adeguata tutela degli interessi dell'Ente; i ruoli delle rendite e delle tasse comunali sono compilati con notevole ritardo; le spese sono spesso erogate senza previa liquidazione da parte della Giunta municipale e anche in eccedenza degli stanziamenti di bilancio.

Il disagio e la gravità di tali situazioni, ha provocato uno stato di viva agitazione anche nella popolazione e che potrebbe, perdurando, compromettere seriamente l'ordine pubblico, è risentito dagli stessi amministratori, che hanno recentemente presentato le dimissioni, ritirate poi per formale invito dell'autorità politica, ma con espressa dichiarazione di restare in carica solo temporaneamente ed in attesa che il Governo provveda alle sorti dell'Amministrazione.

Si rende perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 17 corrente, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cerchio, in provincia di Aquila è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ciro Cicchetti, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 1° febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grammichele (Catania).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Catania ha rilevato gravi irregolarità ed abusi nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Grammichele ed una preoccupante situazione finanziaria.

I servizi municipali in genere e particolarmente quelli sanitari, la viabilità, l'illuminazione, la nettezza urbana erano trascurati; negli uffici del Comune regnava un deplorevole disordine anche per l'invadenza di un impiegato, che sovvertendo l'ordine della gerarchia, si sostituiva al segretario nella direzione degli affari; gravi abusi e favoritismi risultarono compiuti nell'assunzione di personale non meno che nell'erogazione di sussidi e negli altri servizi di assistenza militare.

Accertò inoltre l'inquirente il profondo dissesto della finanza comunale, determinato dalla riluttanza dell'Amministrazione ad applicare con giusto criterio i tributi locali; mentre agli impegni, anche di carattere ordinario, si soleva far fronte con l'assunzione di mutui eccedenti la potenzialità economica del Comune, la cui situazione venne sempre nascosta all'autorità tutoria, mediante la compilazione di bilanci fittizi.

Questa situazione di cose, alla quale il sindaco, cui le risultanze dell'inchiesta furono contestate non ha potuto opporre sufficienti giustificazioni, ha destato nella popolazione una gravissima agitazione, che costituisce una continua e imminente minaccia per l'ordine pubblico, a tal che dovettero essere attuate eccezionali misure di polizia ed inviati nel Comune rinforzi di truppa.

Oltre alla necessità di porre riparo alle gravi conseguenze dello sgoverno della rappresentanza elettiva anche per prevalenti ragioni d'ordine pubblico si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grammichele in provincia di Catania è sciolto

Art. 2.

Il sig. Rapisarda cav. uff. Stefano, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Giarre (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Giarre per dar modo alla gestione straordinaria di condurre a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, opportuno, nelle attuali condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 3 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Giarre in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Giarre, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 18 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Gravina di Puglia (Bari).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Gravina di Puglia per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione locale, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 21 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Gravina di Puglia, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gravina di Puglia, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Decreto Ministeriale col quale alla Compagnia anonima di assicurazione « Esperide » di Napoli è fatto divieto di assumere nel Regno nuovi rischi di assicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Veduti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Compagnia anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Esperide », con sede in Napoli, non ha integrato le riserve nella misura minima fissata dal citato decreto Ministeriale;

DETERMINA:

Alla Compagnia anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Esperide » con sede in Napoli, Via Agostino Depretis, n. 78, è fatto divieto di assumere nel Regno nuovi affari di assicurazione.

Roma, 2 aprile 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI

Decreto Ministeriale che approva i segni caratteristici dei Buoni del tesoro novennali della prima serie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge 6 luglio 1922, n. 915, che autorizza l'emissione di buoni del tesoro, a scadenza di nove anni:

Veduto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 581, che apporta modifiche alla predetta legge;

Veduto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 600, con cui viene autorizzata l'emissione di un primo miliardo di lire di buoni del tesoro novennali al portatore;

DETERMINA:

I buoni del tesoro al portatore 5 °/o novennali, a premi, della 1ª serie sono emessi dalla Direzione generale del tesoro e stampati su carta bianca, portante, in tutto il campo del foglio, filigranate in filetti chiari, corone reali e linee sinuose parallele in senso orizzontale.

I buoni si distinguono in sei tagli e cioè:

Unitari da lire 500;
Dupli da lire 1000;
Decupli da lire 5000;
Ventupli da lire 10000;
Quarantupli da lire 20.000;
Centupli da lire 50.000;

secondo che comprendono uno, due, dieci, venti, quaranta, o cento buoni unitari da L. 500 caduno.

Ciascun buono consta di un foglio, la cui facciata anteriore porta stampato il corpo del titolo con la relativa matrice e contromatrice ed il prospetto delle diciotto cedole semestrali; la facciata posteriore porta stampata la tabella delle estrazioni dei premi ed il verso delle cedole anzidette.

La parte anteriore del Buono consta:

a) del fondo stampato a guilloche, tanto nel titolo quanto nelle cedole in color sanguigno per tutti i sei tagli;

b) dell'ornato, stampato con inchiostro verde americano per tutti i sei tagli.

Il detto ornato è costituito da una cornice rettangolare, riccamente ornata, portante sul lato orizzontale superiore e nella parte centrale uno stemma Reale con ricco manto; l'anzidetta cornice racchiude il verso del titolo; e da diciotto piccole cornici pure rettangolari, fregiate con rosette, racchiudenti le rispettive cedole semestrali.

c) del testo stampato pure in color verde americano per tutti i sei tagli.

Il detto testo è composto della leggenda « Buono del tesoro novennale a premi »; delle indicazioni relative al saggio e valore del buono, alla data di rimborso del capitale, alla serie (1ª serie) e numero progressivo del buono o dei buoni, alle condizioni riguardanti il servizio di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale, alla data di emissione (15 novembre 1922).

d) di due liste verticali fiancheggianti il corpo del titolo con la leggenda « Direzione generale del tesoro », ciascuna sovrapposta su fondo a guilloche, le quali liste servono a separare il titolo dalla matrice e dalla contromatrice e di altre tre liste (poggianti esse pure sul fondo a guilloche) e sviluppantisi in senso orizzontale separanti le diverse colonne delle cedole semestrali.

Nelle cedole semestrali sono indicati: l'importo degli interessi, la data di scadenza, la serie ed il numero od i numeri distintivi del buono ed il R. decreto autorizzante l'emissione del buono.

La parte posteriore del buono consta:

a) della tabella delle estrazioni dei premi, nonchè di uno spazio in bianco riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi;

b) del verso delle cedole semestrali, portanti il testo con le indicazioni relative all'importo ed alla scadenza di pagamento.

Tanto la tabella delle estrazioni dei premi, quanto il testo delle cedole semestrali anzidette, entrambi racchiusi in eleganti cornici, sono stampati in color lacca granata per i buoni unitari, in bruno-rosso per i dupli, in verde per i decupli, in azzurro per i ventupli, in giallo cupo per i quarantupli ed in nero per i centupli.

I buoni sono muniti della firma in fac-simile del direttore generale del tesoro, nonchè del bollo a secco del Ministero del tesoro: portano marcatamente stampata la leggenda: « Pagabile nel Regno ».

Tali caratteristiche risultano dagli uniti modelli che sono approvati.

Roma, 30 marzo 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 3

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste polmonare nei Governi di Saratoff e di Astrakan (Russia);

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907;

Decreta:

Le provenienze da tutti i porti russi del Mar Nero sono sottoposte alle misure prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste.

I prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione

Roma, 27 marzo 1923

Pel ministro
LUTRARIO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 52, dal 25 al 31 dicembre 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia	Brescia	—	2	—	3
»	Verolanuova	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
»	Piazza Armerina	—	1	—	1
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Milano (*a*)	Abbiategrasso	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Pavia	Bobbio	—	1	—	1
Potenza	Potenza	2	—	4	—
Reggio Calabria (*a*)	Gerace Marina	—	2	—	2
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	1
Sassari	Sassari	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		2	19	4	20
Carbonchio sintomatico					
Belluno (*a*)	Belluno	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	2
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	—	2	—	2
Sassari	Tempio Pausania	—	1	—	1
Torino	Ivrea	—	1	—	1
»	Torino	—	2	—	2
		—	10	—	11
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	2	1	2	1
»	Asti	2	—	2	1
Segue *Afta epizootica.*					
Alessandria	Casale Monferrato	2	2	3	2
»	Novi Ligure	1	1	1	1
»	Tortona	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	1
Belluno (*a*)	Belluno	2	—	4	2
»	Feltre	1	1	5	3
Bergamo	Bergamo	2	2	3	3
»	Treviglio	7	—	11	—
Bologna	Bologna	4	4	5	7
»	Vergato	1	—	1	—
Brescia	Breno	1	—	2	8
»	Brescia	20	—	49	4
»	Chiari	9	—	14	—
»	Verolanuova	7	—	10	1
Como	Como	5	—	5	1
»	Lecco	10	4	17	12
»	Varese	2	3	2	4
Cremona	Casalmaggiore	4	—	11	—
»	Crema	7	—	7	—
»	Cremona	11	—	16	2
Cuneo	Alba	1	—	2	1
»	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara (*a*)	Ferrara	1	—	1	—
Firenze	Firenze	5	2	5	6
Forlì	Cesena	1	3	7	3
»	Forlì	—	1	—	1
»	Rimini	1	2	3	6
Genova	Genova	1	—	1	—
Lucca	Lucca	5	—	12	3
Mantova	Mantova	11	4	14	11
Milano (*a*)	Abbiategrasso	1	1	1	1
»	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	8	8	10	13
»	Milano	3	2	3	2

Segue *Afta epizootica*.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Milano (a)	Monza	1	1	1	1
Modena	Mirandola	3	2	10	7
»	Modena	4	1	4	6
Novara	Biella	1	1	1	1
»	Novara	7	3	14	9
»	Pallanza	1	—	1	—
»	Varallo	1	—	1	—
»	Vercelli	1	3	1	3
Padova	Padova	4	8	4	10
Palermo	Termini Imerese	1	—	6	—
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	2	—
»	Parma	2	—	2	—
Pavia	Mortara	4	2	5	8
»	Pavia	7	3	10	8
»	Voghera	6	2	6	2
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	3	—	3
»	Piacenza	—	5	—	6
Pisa (a)	Pisa	5	1	10	2
»	Volterra	2	—	4	—
Ravenna	Ravenna	1	—	2	1
Roma	Roma	2	—	8	—
Rovigo (a)	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	2	—	2	—
Salerno	Campagna	1	—	2	—
Siena (a)	Montepulciano	2	—	2	—
»	Siena	2	—	3	—
Torino	Ivrea	1	—	1	—
»	Torino	3	—	7	—
Treviso	Treviso	—	8	—	3
Udine	Pordenone	—	2	—	2
»	Udine	3	6	5	11
Venezia	Venezia	9	—	13	7
Verona	Verona	10	2	21	5
Vicenza	Vicenza	2	—	3	2
		232	91	[illegible]	194

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	2	—
Arezzo	Arezzo	2	—	16	2
Avellino (a)	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Cremona	Crema	—	1	—	1
Ferrara (a)	Ferrara	1	—	2	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	1	—	4
Pisa (a)	Pisa	—	1	—	1
Potenza	Melfi	3	—	6	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Siena (a)	Siena	4	—	15	—
		14	5	45	10

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Avellino (a)	Avellino	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Bari	2	1	2	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Genova	Spezia	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	2	—	2	—
Messina	Messina	1	—	5	—
Napoli (a)	Casoria	3	—	5	2
»	Castellammare di S.	3	—	4	—
»	Napoli	5	—	22	1
»	Pozzuoli	2	—	2	—
Palermo	Palermo	1	—	79	—
Potenza	Melfi	—	1	—	1
Salerno	Sala Consilina	1	—	1	—
»	Salerno	3	1	3	3
		27	3	130	8

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo	Treviglio	2	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
		3	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia.				
Ancona	**Ancona**	—	1	—	2
Aquila degli A. (*b*)	Sulmona	—	1	—	7
Bari delle Pug. (*b*)	**Bari**	2	-	3	—
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
»	Clusone	—	2	—	2
»	Treviglio	—	3	—	4
Brescia	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	—	1	—	1
Como	Vareso	—	1	—	1
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
»	Sciacca	1	—	1	—
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Macerata	Macerata	2	—	7	2
Napoli (*a*)	N[illegible]	—	1	—	1
Palermo	[illegible]	1	—	6	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Reggio Calabria (*a*)	Reggio Calabria	—	1	—	1
Verona	Verona	—	6	—	6
		8	21	19	31

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
	Rogna				
Aquila degli Abr	Aquila	2	—	3	—
»	Avezzano	1	—	2	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Belluno (*a*)	Belluno	1	—	11	—
»	Feltre	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Roma	Roma	3	—	7	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
		11	—	27	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore				
Aquila degli A.	Sulmona	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
		3	—	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
	Colera dei polli				
Ancona	Ancona	—	1	—	4
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	4	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Messina	Castroreale	1	—	4	—
Modena	Modena	2	—	4	2
Pesaro Urbino	Pesaro	—	1	—	5
Teramo (*a*)	Teramo	1	—	5	—
		6	2	18	11

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
	Morva.				
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	2	—
Rovigo (*a*)	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		5	1	7	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
	Vajuolo ovino.				
Aquila degli Abr	Aquila	5	—	9	—
»	Avezzano	7	—	33	—
»	Sulmona	—	1	—	2
Avellino (*a*)	Sant'Angelo dei L.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	4	—
Campobasso	Campobasso	2	—	5	—
»	Isernia	1	—	3	—
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	6	—
»	Velletri	1	—	1	—
		23	2	65	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	1	1	3	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	21	24
Carbonchio sintomatico	7	10	11
Afta epizootica	36	323	583
Malattie infettive dei suini	12	19	55
Morva	6	6	8
Farcino criptococcico	10	30	138
Rabbia	14	29	50
Rogna	5	11	27
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	3
Vaiuolo ovino	7	25	68
Morbo coitale maligno	2	3	5
Aborto epizootico	1	2	5
Colera dei polli	7	8	29
Influenza del cavallo	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 18 al 24 dicembre 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Zara	Zara	—	1	—	1
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	1
	Pola	1	—	1	-
		1	2	1	2
Carbonchio sintomatico.					
Venezia Trident	Silandro	—	1	—	1
Afta epizootica					
Venezia Giulia	Gorizia	8	—	11	—
»	Gradisca	—	1	—	1
»	Monfalcone	3	—	6	—
»	Pola	1	—	5	—
»	Postumia	1	—	15	3
Venezia Triden	Cavalese	1	—	1	—
		14	1	38	4
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	2	1	3
»	Monfalcone	1	—	1	—
»	Postumia	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bolzano	—	1	—	1
»	Bressanone	1	—	2	—
		4	3	5	4
Rogna					
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle stalle
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	3	3	3
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	6	15	42
Malattie infettive dei suini	5	7	9
Rogna	1	1	1
Rabbia	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

INSERZIONI

Cantieri Fratelli Taroni di Fordinando Taroni

Società anonima

Capitale azionario L. 600.000 interamente versato

Costruzioni navali - CARATE-LARIO

AVVISO

di convocazione in assemblea

I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo il giorno 26 aprile 1923 alle ore 14,30 in Como presso la sede della Società Lariana, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto del Collegio sindacale.
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 1923, e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 consiglieri.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
6. Determinazione dell'assegno ai sindaci effettivi.

Parte straordinaria:

7. Restituzione di quota del capitale sociale.

Nel caso che l'adunanza come sopra indetta andasse deserta per mancanza del numero legale, i signori soci sono riconvocati in seconda adunanza il successivo 27 aprile ore 14,30 nella stessa sede.

Per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato il deposito delle azioni almeno cinque giorni prima, in Milano, presso la sede centrale del Credito italiano od in Como presso la succursale della Banca stessa, ritenendosi per già depositate le azioni intestate.

Carate Lario, 1923.

Il presidente
Ing. E. Canoqbio.

12560 — A pagamento.

Società anonima

Imprese delle Grues Idrauliche del Porto di Savona

IN LIQUIDAZIONE

Capitale sociale ridotto a L. 108000

SAVONA

I signori azionisti della suddetta Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 14,30, in Savona, presso lo studio del R. notaro dottore E. Scorza, corso Principe Amedeo n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923-924 e determinazione del loro compenso.

Per intervenire alla suddetta assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 24 aprile corr. 1923 presso il liquidatore sottoscritto, sig. Andrea Noceti fu Stefano, in Savona, via Paleocapa, n. 16, int. 6.

Qualora dovesse andare deserta la prima convocazione, la seconda convocazione avrà luogo il 10 maggio 1923, alla stessa ora nello stesso locale e collo stesso ordine del giorno.

Savona, 30 marzo 1923.

Il liquidatore
Andrea Noceti fu Stefano.

12565 — A pagamento.

Società anonima cooperativa per costruzione o risanamento di case operaie in Arezzo

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Adunanza generale ordinaria del 22 aprile 1923, a ore 10,30

Ordine del giorno:

1. Esercizio 1922.
   Rapporto morale della Presidenza.
   Relazione dei sindaci sul conto finanziario.
2. Consueta rinnovazione parziale del Consiglio di amministrazione e nomina dei sindaci per l'esercizio 1923

Arezzo, 1° aprile 1923.

Il presidente
Ingegn. F. Goti.

Il segretario
ragion. A. Basi.

NB. — Occorrendo la seconda convocazione, questa sarà tenuta nel 29 aprile 1923 alla stessa ora, nella sede della Società Operaia, via Omonima.

12567 — A pagamento.

I signori soci della Cooperativa italiana prodotti e macchinario per uso enologico sono convocati in assemblea straordinaria in Milano, nello studio del dott. comm. Enrico Buttafava, notaio, via Monte di Pietà n. 15, il giorno 30 aprile 1923, ad ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Proposta di anticipato scioglimento della Società e conseguente sua messa in liquidazione; condizioni relative, nomina dei liquidatori e provvedimenti tutti del caso.

A norma dell'art. 15 dello statuto, l'assemblea s'intenderà validamente costituita, se un'ora dopo la convocazione vi sarà la presenza di almeno un decimo dei soci.

Il Consiglio d'amministrazione

12569 — A pagamento.

Società anonima cooperativa " Ardita "

per la costruzione in Roma di case popolari ed economiche

Sede sociale presso l'Unione militare, Roma via Tomacelli 158

L'assemblea generale dei soci è convocata per venerdì 20 aprile alle ore 19, in Roma, nella sala del Circolo militare (vicolo del Vaccaro).

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea precedente.
2. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 1922.
3. Elezione di un consigliere in conformità dell'art. 23 dello statuto sociale
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Comunicazioni della presidenza.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale dei soci, quella di seconda convocazione avrà luogo lunedì 23 aprile, nello stesso locale ed alla stessa ora.

12600 — A pagamento.

Società editrice " Avanti ! "

ASSEMBLEA

Essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, indetta pel 31 marzo p. p., quella di seconda convocazione sarà tenuta il giorno 20 corr. aprile, alle ore 21, nella sede sociale, con l'ordine del giorno già pubblicato, e cioè:

Lettura ed approvazione del precedente verbale
Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci.
Bilancio al 31 dicembre 1922.

Nomina dei consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei dimissionari.
Nomina dei sindaci.
Nomina dei probiviri.
Varie.
Milano, 2 aprile 1923.

Il presidente
Giovanni Bacci.

12601 — A pagamento.

Società editrice " Avanti! ,,

Assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 20 corrente aprile, alle ore 22, nella sede sociale, per deliberare in merito alla riduzione del capitale sociale.

Milano, 2 aprile 1923.

Il presidente
Giovanni Bacci.

12602 — A pagamento.

Società Acquisti Lavori Vendita Esercizio di Stabili

« S. A. L. V. E. »

ROMA

Convocazione assemblea straordinaria

I soci sono pregati d'intervenire all'assemblea straordinaria che si terrà in via del Tritone n. 183 alle ore 10.30 del 25 aprile corrente, col seguente

Ordine del giorno:

1. Eventuale messa in liquidazione della Società.
2. Nomina del liquidatore e determinazione delle sue attribuzioni.

In mancanza del numero legale dei soci l'assemblea sarà rimandata al 30 aprile corrente, alle ore 16.

Il presidente.

12603 — A pagamento.

LA FONDIARIA

Compagnia italiana di assicurazioni contro l'incendio

Società anonima per azioni

Autorizzata con R. decreto 6 aprile 1879

Capitale sociale L. 10.000.000 interamente versato

SEDE IN FIRENZE

In conformità del disposto dell'art. 36 dello statuto sociale i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 aprile 1923, alle ore 15 alla sede sociale in Firenze, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione dei conti dell'esercizio 1922 e delle relative proposte del Consiglio.
3. Determinazione del numero dei consiglieri per l'esercizio in corso e rinnovazione parziale del Consiglio.
4. Nomina dei sindaci effettivi e determinazione del loro assegno per l'esercizio 1923 e dei sindaci supplenti.

Qualora l'adunanza non potesse aver luogo per mancanza del numero di azioni prescritto dall'art. 41 dello statuto, essa avrà luogo in seconda convocazione il giorno 9 maggio 1923, alle ore 15.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i titolari di certificati nominativi di azioni inscritti nel libro dei soci a tutto il 9 aprile corrente nonchè tutti i possessori di azioni al portatore che a norma degli articoli 35 e 36 dello statuto depositino entro il 9 aprile 1923 i loro titoli nelle Casse della Direzione generale in Firenze ed in quelle della Banca commerciale italiana (Firenze-Milano-Roma) e del Credito italiano (Firenze-Roma-Milano) avvertendo che quando l'assemblea suddetta dovesse tenersi in seconda convocazione il termine dei depositi s'intenderà prorogato a tutto il 3 maggio 1923.

Firenze, 2 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

12604 — A pagamento.

Società Anonima Industrie Meccaniche

S. A. I. M.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 1923, alle ore 10 antimeridiane, nella sede della Soocietà in Terni, via Sesto Pompeo numero 14, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio.
4. Riduzione del capitale sociale.
5. Modificazione degli articoli 10, 11 e 15 dello statuto sociale.
6. Varie.

In mancanza del numero legale, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione, lo stesso giorno, alle ore 15.

Il deposito delle azioni dovrà farsi 10 giorni prima dell'assemblea, nella cassa della Società.

Terni, 30 marzo 1923.

Il presidente
Enrico Manni.

12605 — A pagamento.

Società Anonima Fabbrica Isolatori Livorno

(F. I. L.)

Capitale L. 4.000.000 interamente versato

Sede sociale: LIVORNO

Assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 23 aprile 1923, ad ore 15,30, in Livorno, presso la Società Ligure Toscana di Elettricità, Scali d'Azeglio n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori a sensi dell'art. 124 del Codice di commercio.
4. Nomina dei sindaci e determinazione dell'emolumento per i sindaci uscenti.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'assemblea dovrà effettuarsi entro il 17 aprile presso la sede sociale, la Banca commerciale italiana ed il Banco di Roma nelle rispettive sedi di Torino, Milano, Venezia, Genova, Roma e Livorno.

I possessori di azioni nominative inscritte sul libro dei soci non hanno l'obbligo di eseguire depositi.

Il Consiglio d'amministrazione.

12610 — A pagamento.

Società ceramica italiana

Anonima

SEDE IN LAVENO

Capitale L. 3.000.000 versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 14 del 26 aprile 1923, nello studio della Società in Milano, via Leopardi n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio annuale chiuso il 31 gennaio 1923 — Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci; e deliberazioni relative anche in ordine al riparto degli utili.
2. Nomina di un consigliere in sostituzione dell'avv. Giuseppe Pizzali scaduto per anzianità e rieleggibile.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento per l'esercizio in corso.

Parte straordinaria:

Modificazione dell'art. 12 dello statuto sociale mediante aggiunta dopo il 1° alinea del seguente capoverso:

« La firma sociale spetta però al solo presidente quando egli rivesta anche la qualità di direttore ».

Il deposito delle azioni dovrà farsi entro il 22 corrente aprile presso la sede sociale in Laveno.

Andando deserta la 1ª convocazione, la 2ª è fin d'ora fissata pel 30 stesso aprile, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Milano, 2 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12606 — A pagamento.

Cantiere Navale Adriatico
in Trieste

Il sottoscritto Consiglio d'amministrazione invita i signori azionisti all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo il giorno 26 aprile a. c., alle ore 18, nella sede della Banca commerciale italiana in Trieste, via Roma n. 9, con il seguente

Ordine del giorno

Proposta di parziale rimborso e riduzione del capitale sociale.

Eventuali.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni dovranno depositare i titoli al più tardi cinque giorni prima dell'assemblea presso la Banca commerciale italiana in Trieste, la quale rilascierà una ricevuta di deposito e un foglio di legittimazione.

Trieste, marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12611 — A pagamento.

Federazione Italiana Cooperative Combattenti

Cooperativa Lavoratori di Porto e delle Spiaggie
" Nazario Sauro "

PORTO S. STEFANO (Grosseto)

Convocazione assemblea generale ordinaria

I soci sono invitati all'assemblea generale ordinaria di seconda convocazione che avrà luogo il giorno 8 aprile 1923 nella sede sociale (in via Rodi) ad ore 10, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione bilancio 1922.
3. Rinnovazione cariche sociali.
4. Varie.

Porto S. Stefano, 3 aprile 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

12612 — A pagamento.

Unione agraria cooperativa distrettuale di Portogruaro

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di domenica 15 aprile, alle ore 10,30, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.

Relazione dei sindaci.

Bilancio 1922 e ripartizione degli utili

Preventivo 1923.

Nomina delle cariche sociali.

In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea viene indetta in seconda convocazione per il giorno 22 aprile, alla stessa ora e luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

12613 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA GABARDINI
per l'incremento dell'aviazione

AERODROMO DI CAMERI

Capitale sociale Lire 2.000.000

Sede in Cameri (Novara)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale degli azionisti

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 21 aprile 1923, alle ore 15 pom. presso la sede sociale in Cameri (campo aviazione) per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
   Relazione dei sindaci.
   Presentazione, discussione, approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Nomina del Collegio sindacale e fissazione del relativo emolumento.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni od i certificati provvisori presso la Cassa sociale entro il 16 aprile 1923.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale, viene fin d'ora indetta l'adunanza di seconda convocazione per il giorno successivo 22 aprile 1923 alle ore 10 antim., e nella stessa sede.

Cameri, 29 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12615 — A pagamento.

«LA FRATERNA»
Società Cooperativa fra muratori e affini

CECINA

La S. V. è invitata ad intervenire all'adunanza generale ordinaria dei soci che avrà luogo il giorno 15 aprile 1923, alle ore 14, nei locali della Società Filarmonica (g. c.) per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Comitato dei sindaci sul bilancio 1922.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Scioglimento della Società e nomina liquidatori.
4. Varie

Si pregano vivamente tutti i soci ad intervenire all'assemblea essendoci cose importantissime da discutere per la vitalità della nostra istituzione.

Cecina, 27 marzo 1923

Il presidente
Biondi Gino.

L'assemblea passerà in seconda convocazione trascorsa un'ora da quella stabilita per la prima.

12616 — A pagamento.

Società proiezioni educative - SPE

Anonima

Sede in Roma

Capitale Lire 1.000.000 - versato

Avviso di convocazione
in assemblea generale ordinaria in seconda tornata

Essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 31 marzo 1923, i signori azionisti sono convo-

cati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione per il giorno 18 aprile 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Roma al Corso Umberto I, n. 287, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922, e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori e determinazione del loro numero.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione del loro emolumento.
6. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni nella Cassa sociale o presso lo spett. Banco di Roma, sede Roma, almeno 5 giorni prima di quello dell'assemblea, o risultare regolarmente inscritti nel libro dei soci.

Roma, 3 aprile 192°.

Il Consiglio d'amministrazione.

12626 — A pagamento.

Società anonima Cooperativa di consumo

SAN MAURIZIO CANAVESE

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per domenica 22 aprile 1923, alle ore 6,30, nel Teatro comunale di San Maurizio Canavese per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Comitato dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative al riparto utili.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti
5. Nomina di 3 probiviri effettivi e 2 supplenti.
6. Varie.

Per poter prendere parte all'assemblea i signori soci debbono presentarsi muniti del certificato delle quote di compartecipazione sottoscritte.

In caso di mancanza del numero legale l'assemblea di seconda convocazione rimane fissata per le ore 8,30 del giorno stesso, nel o stesso locale e col medesimo ordine del giorno, e sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

San Maurizio Canavese, 31 marzo 1923.

Il presidente
Federico Piglione

12627 — A pagamento.

Società italiana zolfi, gessi agricoli

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Per il giorno 22 aprile 1923, ad ore 10, è convocata nella sede sociale (Roma, via Pr fetti n. 22), l'assemblea generale ordinaria e straordinaria, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del relativo emolumento.

Parte straordinaria:

Provvedimenti per eventuali: finanziamento-consociazione ad altre aziende o cessione, o liquidazione.

Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione il successivo 29 aprile, alla stessa ora e nello stesso luogo, col medesimo ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione

12628 — A pagamento.

R. Sottoprefettura di Viterbo

AVVISO D'ASTA

per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di n. 10658 piante di alto fusto di cerro e n. 110 piante polloni di castagno nella sezione denominata « Pian delle Rose » del bosco di Montefogliano di proprietà del comune di Vetralla

SI RENDE NOTO

che il giorno 23 aprile 1923, alle ore 11, nei locali della Regia sottoprefettura di Viterbo, avanti al sottoprefetto, o a chi per lui, si procede à all'incanto, col sistema della candela vergine, secondo le norme contenute nel regolamento di contabilità generale dello Stato per la vendita delle piante sopraindicate, sulla base di lire 316.005,18.

Per essere ammessi all'incanto gli offerenti dovranno depositare nelle mani di chi presiede all'asta, la somma di L. 3000 per le spese tutte d'asta, perizia, contratto, ecc., che sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario provvisorio e quello definitivo dovranno depositare anche a garanzia dell'offerta, una somma pari al decimo del prezzo di aggiudicazione.

La vendita è eseguita secondo il capitolato e gli atti tecnici che possono da oggi essere consultati nella R. sottoprefettura di Viterbo o presso l'ufficio comunale di Vetralla, durante le ore di ufficio.

Viterbo, 29 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto
Valente.

12571 — A pagamento.

Provincia di Como — Circondario di Lecco

Comune di Cortabbio

AVVISO D'ASTA
a termini ridotti

Il sindaco sottoscritto rende noto che nel giorno 19 aprile p. v. alle ore 9 avrà luogo in questo ufficio municipale l'incanto a candela vergine per l'affittanza del monte Agoredo nel novennio 1923-931, in base a capitolato forestale ostensibile ogni giorno a chiunque.

La gara verrà aperta sul canone annuo peritale di L. 4800, deposito per adire all'asta L. 1000 in numerario, obbligo di prestare cauzione definitiva, termine utile per aumentare il prezzo di provvisoria aggiudicazione a 8 giorni da quella dell'asta, tutte le spese degli incanti e dei successivi atti di contratto, di inserzione avvisi, di consegna e riconsegna, sono a carico del deliberatario.

Cortabbio, 31 marzo 1923.

Il sindaco
Selva Paolo.

12607 — A pagamento.

Beneficio Arcipretale di S. Maria delle Grazie in Este

In ordine all'autorizzazione concessa all'investito del Beneficio Arcipretale di S. Maria delle Grazie di Este con decreto del Ministro Guardasigilli per la giustizia ed affari dei culti in data 8 febbraio 1923, n. 159, nel giorno di mercoledì 2 maggio 1923, alle ore 10, in un locale della casa Canonica di S. Maria delle Grazie in Este, dinanzi all'investito del Beneficio suddetto, assistito dal R. subeconomo giurisdizionale e dal notaio dott. Manfredo Bellati, si addiverrà ad un pubblico esperimento di asta col metodo della candela vergine, giusta l'art. 86 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la vendita del seguente immobile beneficiario sito in comune di Este, F. XXV, mapp. nn. 92, 93, rend. L. 1934,49, e F. XXVI, mapp. n. 13, redd. L. 15,21, di complessivi ettari 18.98,10.

Il suddetto immobile è posto all'incanto sulla base di L. 185.000 e sarà ceduto a corpo e non a misura con tutti i pesi e servitù in esso compreso il livello passivo di annue L. 156 come trovasi posseduto dal Pio Ente e come trovasi descritto nella giurata perizia 10 agosto dell'ing. Vergani.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno depositare presso il sottoscritto notaio L. 40.000 a cauzione dell'offerta.

Tutte le spese di asta e di contratto, sia eccles. siche civili, nessuna eccettuata sono a carico del deliberatario.

Este, 26 marzo 1923.

Il notaio-delegato
dott. Manfredo Bellati.

12608 — A pagamento.

PROVINCIA DI BENEVENTO

MUNICIPIO DI VITULANO

3° AVVISO D'ASTA

Si rende pubblico che essendo stata presentata in tempo utile offerta di aumento in grado di ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria per la vendita del legname, ricavabile dal taglio della 3ª e 4ª sezione cedua di faggio del bosco Camposauro in contrada Lampazzuoli, avrà luogo nel giorno 21 aprile 1923, alle ore 11 con la continuazione, nella Casa comunale di Vitulano, innanzi al sindaco, a sistito dal segretario comunale, un ultimo e definitivo esperimento di asta pubblica; per estinzione di candela vergine, per la vendita del legname delle dette sezioni sul prezzo di base di L. 76.272.

Si farà luogo all'aggiudicazione definitiva anche presentandosi un solo offerente.

Non presentandosi alcun offerente la vendita rimarrà definitivamente aggiudicata a colui che presentò offerta di aumento in grado di ventesimo.

Per essere ammesso alla gara ciascun concorrente dovrà dimostrare di avere versato nella Cassa comunale la somma di lire 10.300 per garanzia dell'asta e spese relative.

Per tutte le altre condizioni il presente avviso si riporta a quello del 12 febbraio 1923.

Vitulano, 2 aprile 1923.

Per il sindaco
C. Jadany.

Il segretario comunale
D. Gucchia.

12618 — A pagamento.

MUNICIPIO DI FORLI'

Avviso d'asta
per la fornitura del materiale di manutenzione delle strade comunali

Il Regio commissario:

Vista la deliberazione 5 corrente, approvata dalla G. P. A. in data 17 corr., col n. 3457;

RENDE NOTO

Nel giorno 20 aprile p. v., alle ore 10 ant., nella residenza comunale, avanti il sottoscritto avrà luogo l'asta pubblica per l'appalto della provvista del materiale occorrente durante l'anno 1923 per la manutenzione delle strade comunali.

L'asta avrà luogo per schede segrete ad unico esperimento, a forma dell'art. 87, lettera A) del regolamento per la contabilità dello Stato.

Chi intende partecipare alla gara dovrà far pervenire in piego sigillato al Municipio per mezzo della posta o consegnandolo personalmente o facendolo consegnare prima dell'apertura della gara la propria offerta redatta su carta da L. 2,40 contenente l'indicazione precisa del lotto cui si intende concorrere e il ribasso percentuale proposto, in tutte lettere e in cifre.

La gara sarà esperita lotto per lotto, come risulta dall'elenco in calce: per essere ammessi occorrerà esibire la ricevuta del deposito di garanzia effettuato presso l'Economato comunale della somma indicata nell'elenco medesimo.

Le offerte verranno confrontate con la scheda dell'Amministrazione o l'aggiudicazione, lotto per lotto, verrà fatta in via definitiva a chi abbia offerto le condizioni più vantaggiose, migliorando o almeno raggiungendo il ribasso minimo della scheda dell'Amministrazione.

Si farà luogo ad aggiudicazione anche con un solo offerente.

Le condizioni del contratto sono quelle contenute nei relativi capitolati visibili presso la segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Entro un mese dall'aggiudicazione, gli aggiudicatari dovranno prestarsi alla stipulazione dei regolari contratti sotto comminatoria di decadenza e di perdita della cauzione.

Tutte le spese d'asta e di contratto sono a carico degli appaltatori.

ELENCO DEI LOTTI

Materiale in metri cubi

Lotto 1.

Coriano, sasso 160, ghiaia 2310, spezzatura sasso 1440.
Totale mc. 57599,75.
Deposito L. 5700.

Lotto 2.

Roncadello, sasso 2185, ghiaia 2169, spezzatura sasso 19665.
Totale mc. 124924,65.
Deposito L. 10.000.

Lotto 3.

S. M. Strada, sasso 360, ghiaia 1286, spezzatura sasso 3240.
Totale mc. 33050,45.
Deposito L. 4000.

Lotto 4.

Villagrappa, sasso 100, ghiaia 1404, spezzatura sasso 900.
Totale mc. 30472,60.
Deposito L. 4000.

Lotto 5.

Interno, sasso 1330, ghiaia 300, lapillo 225, ghiaino 20, ghiaia marecchia 550, spezzatura sasso 11970.
Totale mc. 102535.
Deposito L. 9000.

Forlì, 23 marzo 1923.

Il Regio commissario
Dall'Alpi.

Il segretario generale
A. Leoni.

12619 — A pagamento.

COMUNE DI VENEZIA

AVVISO D'ASTA
con aggiudicazione definitiva al primo incanto

SI NOTIFICA

che nel giorno di venerdì 20 aprile 1923, si procederà nella residenza municipale, avanti il sindaco od un suo delegato, a mezzo di pubblico ed unico incanto definitivo, a schede segrete, in base agli articoli 87, 88 e 90 del regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, all'appalto per la fornitura triennale delle stampe che, in forma di moduli, intestazioni, bollettari, registri, avvisi, libri ed opuscoli legati in « brochure » con copertina stampata, occorrono al municipio di Venezia, nonchè per la somministrazione della carta relativa e la legatura dei registri, prospetti, ecc.

L'appalto avrà la durata di tre anni e cioè dal 1° maggio 1923 a tutto aprile 1926.

Esso è diviso in quattro distinti lotti costituiti dalle seguenti forniture:

1. Verbali di Consiglio, relazioni, bilanci, regolamenti, opuscoli, bollettino atti municipali, rivista mensile e bollettino di statistica e pubblicazioni in genere anche per altri stabilimenti comunali.

2. Registri di stato civile e relativi indici, registri in genere, protocolli, bollettari per tutti i servizi municipali, stampati e biglietti occorrenti per il servizio capanne e bagno popolare o per altri servizi.

3. Manifesti, cartelli, tabelle, carta da minute, stampati per relazioni di Giunta, ordinanze di pagamento, mandati e reversali, accompagnatorie al R. prefetto, carta da lettere e buste intestate per uffici, scuole o stabilimenti comunali.

4. Tutti gli altri modelli per uffici, scuole elementari e stabilimenti comunali: cartellini in genere per anagrafe, stato civile, ufficio di liste elettorali, leva, pensioni, vacc naz oni, tasse ecc., e cartelle per ufficio anagrafe.

L'apertura dell'asta per il 1° e 2° lotto seguirà nel giorno suddetto alle ore 9: quella del 3° lotto alle ore 10 e quella del 4° lotto alle ore 10,15.

I concorrenti dovranno versare un cauzione di L. 10.060 per ciascun lotto, cui aspirano.

L'importo complessivo presunto per ciascun lotto si calcola in L. 100.000 per sola norma dell'Ufficio di registro.

L'appalto viene fatto sulla base dei singoli prezzi unitari indicati nei prospetti allegati al capitolato d'oneri n. 6311 seg., in data 8 marzo 1923, ostensibile presso la segreteria municipale nelle ore d'ufficio e determinate le norme e modalità alle quali l'appalto stesso è subordinato.

Nessun compenso però potrà pretendere l'assuntore se la detta somma ven sse superata o se venissero date commissioni per una somma minore.

L'aggiudicazione seguirà a favore dell'oblatore, che per ogni singolo lotto, nella sua scheda firmata e presentata in busta chiusa e suggellata abbia offerto il maggior ribasso percentuale unico sui prezzi, di cui le tabelle allegate al capitolato d'oneri, quando anche non vi sia che un solo offerente; purchè le offerte di ribasso non sieno per ogni singolo lotto nè inferiori nè superiori rispettivamente al minimum ed al maximum fissati dalla scheda segreta della stazione appaltante.

Il deliberatario d'uno dei quattro lotti non potrà essere deliberatario che di un altro lotto.

L'offerta dovrà essere chiaramente espressa, oltre che in cifre in tutte lettere, sotto pena di nullità da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte estese su carta bollata di L. 2.40, senza riserve o condizioni, sottoscritte e chiuse in piego suggellato, al presidente, all'ora dell'incanto.

Non saranno accettate offerte concretate in modo differente.

Chi aspirasse a più lotti dovrà presentare schede distinte.

Le offerte però potranno essere fatte pervenire all'autorità che presiede all'asta anche per mezzo di lettera raccomandata e suggellata, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, nelle ore di ufficio.

I concorrenti all'appalto non più tardi del 16 aprile 1923 dovranno far pervenire alla segreteria municipale una domanda in carta bollata da L. 2,40 in cui sia specificato per quali lotti intendono concorrere, corredata dai seguenti documenti:

1. Certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita, in data non anteriore di 30 giorni da quello fissato per l'incanto.

2. Certificato della Camera di commercio di Venezia di data non anteriore a quella del presente avviso, da cui risulti che la Ditta concorrente è ritenuta sotto ogni aspetto idonea a concorrere alla fornitura di stampati per il lotto o i lotti cui aspira e possieda uno stabilimento fornito di telefono ed idoneo ad eseguire i lavori compresi in detti lotti.

3. Ricevuta del tesoriere comunale comprovante di aver versato nella Cassa comunale il deposito od i depositi cauzionali nella misura soprraindicata per i lotti, cui il concorrente aspira, e ciò nei modi e sotto le condizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 del capitolato suddetto.

Per le Società anonime cooperative, che eventualmente concorressero alla presente asta, saranno applicate le disposizioni delle leggi e regolamenti sulle cooperative di produzione e lavoro.

L'Amministrazione si riserva, secondo l'art. 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Per le competenze e per le spese dell'aste e del contratto, che sono a tutto carico del deliberatario, saranno depositate L. 3000 per ciascun lotto, salvo conguaglio.

Venezia, 28 marzo 1923.

Il sindaco
D. Giordano

Il segretario generale
G. Donatelli.

12617 — A pagamento

Congregazione di carità di Carpi

BANDO

per vendita volontaria di stabili urbani.

La Congregazione di carità di Carpi, con sede nel Palazzo comunale (ingresso in via Giuseppe Mazzini) con sua deliberazione 14 febbraio 1923 debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa ha stabilito di procedere a pubblico incanto per la vendita degli stabili di cui appresso in tre distinti lotti.

L'incanto avrà luogo in Carpi e negli uffici della Congregazione di carità il giorno 17 aprile 1923 alle ore 10 ant., alla presenza del presidente della Congregazione di carità ed a ministero del notaio dott. cav. Cesare Ferrari.

Descrizione degli stabili

Lotto 1.

Opera Pia mendicanti ed artigianelli.

Fabbricato ad uso civile in Carpi-Città, sez. A, Campo San Rocco, al civico n. 1-2.

Casa civile di piani 4 vani 43, in mappa ai civ nn. 642, 643, 644, 707 del C. D. ed in nuovo catasto fabbricati di Carpi n 4104, esteso mq. 1638 imp. L. 740, con sottostante terreno in catasto nuovo terreni di Carpi: All. C.

Mapp. n. 4143 ett. 0,06,72, redd imp. L. 10,70;

Mapp. n. 4107 sub. b, ett. 0.15,10, redd. imp L. 27,01;

in conformità del tipo di frazionamento dell'ing. Odino Giiloli in data 12 gennaio 1921, n. 8713.

Coerenze: a levante e lla Chiesa di San Rocco e suo prolungamento, a mezzodì via Campo di San Rocco, a ponente via XX Settembre, a settentrione via De Amicis.

Prezzo d'apertura L. 95.000.

Lotto 2.

Opera pia ospedale esposti, ex convento Santa Maria.

Casa d'abitazione in via Mulini c. n. 11, in mappa al n. 524 in C. D. ed al mapp. 1390 del nuovo catasto fabbricati di Carpi, esteso are 7,91, di piani 4 e vani 27 col reddito di L. 562 50.

Coerenze: a levante la via Mulini, a mezzodì le regioni Turchi e Battini, a ponente corso Alberto Pio ed a settentrione via Mulini.

Prezzo d'apertura L. 90.000.

Lotto 3.

Fabbricato Monte Pegni.

Casa in Carpi sez. A al c. n. 13 vecchio e 57 nuovo di Via XX Settembre già Via Torre, di piani 4, vani 32, in mappa al n. 343-561 ed in nuovo catasto fabbricati di Carpi al n. 4242 esteso mq. 803 col redd. imp. di L. 412 50, con sottostante terreno annesso così all'ibrato nel catasto del comune di Carpi.

All. C. mapp. 4243 frutteto ett. 0.13 86. Imp. L. 24, 82.

All. C. mapp. 8073 frutteto ettari 0.02 74 Imp. L. 0,63, per complessivi ett. 0.16.60. Imp. L. 25,45. Coerenze a levante il Nuovo Viale Carducci, a mezzodì la Via del Monte, a ponente la Via Venti Settembre ed il Piazzale del Pallone, a settentrione le ragioni del comune di Carpi.

Prezzo d'apertura L. 105.000.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

Cap. 1. La vendita ha luogo ad asta pubblica, col sistema della candela vergine, separatamente per ogni lotto, incominciando dal primo ed in aumento del prezzo assegnato ad ognuno.

Cap. 2. L'asta seguirà a mezzo di notaro, e sarà diretta dal presidente della Congregazione di carità di Carpi.

Cap. 3. Hanno facoltà i concorrenti di offrire successivamente per più lotti.

Cap. 4. Le singole offerte in aumento per ogni lotto non possono essere inferiori a L. 500.

Cap. 5. Per venire ammessi all'incanto i concorrenti devono prima depositare alla tesoreria congregazionale (Cassa di risparmio di Carpi) il decimo del prezzo d'asta del lotto o dei lotti, come cauzione, ed alla Direzione dell'asta le spese contrattuali e d'incanto non inferiore al 12% del prezzo stesso.

Cap. 6. Il prezzo di aggiudicazione di primo incanto è soggetto alla miglioria del ventesimo.

Cap. 7. L'aumento non inferiore al ventesimo dovrà essere fatto alla sede della Congregazione di carità (palazzo comunale, con ingresso via Giuseppe Mazzini), nei quindici giorni successivi a quello della prima delibera, nei giorni ed ore d'ufficio, dalle ore 9 alle 12, con dichiarazione verbalizzata dal segretario della Congregazione e previo deposito al Pio Ente di somma corrispondente ai 2/10 dell'intero prezzo aumentato, oltre al 12 per cento per le spese.

Cap. 8. Gli stabili sono venduti nello stato in cui si trovano e come li possiede la Congregazione di carità, con i contratti di affitto in corso e coll'onere nel deliberatario di subingredire nelle polizze d'assicurazione incendi presso la Società alla quale gli stabili si trovano assicurati.

Si fa eccezione per le eventuali scoperte di lavori d'arte e di oggetti preziosi che rimangono di proprietà dell'Opera pia venditrice.

Cap. 9. La delibera sarà fatta al miglior offerente.

Cap. 10. Il pagamento del prezzo verrà eseguito quando sarà rimasta definitiva la delibera, scaduto il termine dei quindici giorni per la miglioria.

Cap. 11. Il possesso avrà luogo alla deliberazione definitiva.

Cap. 12. Ove il deliberatario lo richieda, sarà accordato la dilazione al pagamento della metà del prezzo di delibera, per un termine non superiore ad anni 5.

La somma per la quale sia effettuata la dilazione al pagamento, sarà garantita con iscrizione d'ipoteca legale in uno ad un triennio d'interessi e figurato spese giudiziali e stragiudiziali, su l'immobile alienato, e sarà corrisposto l'interesse annuo del 5 0/0 al netto di ricchezza mobile od altra tassa anche se imponenda.

Cap. 13. Sono visibili presso la segreteria della Congregazione oltre alle deliberazioni relative alla vendita, i contratti d'affitto, titoli di proprietà, i certificati catastali ed ipotecari.

Cap. 14. La Congregazione non assume alcuna responsabilità per documentazione diversa o migliore e per rettificazioni qualsiasi di volture catastali.

Cap. 15. Sono a carico del deliberatario le spese tutte della vendita nonchè quelle relative alla libertà e legittimità del possesso, bandi, inserzioni e perizie.

Cap. 16. Per quanto non è detto si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura civile sugli incanti pubblici del regolamento in esecuzione della legge sull'Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, in quanto siano applicabili e non siano in contrasto con quanto sopra.

Carpi, 29 marzo 1923.

Il presidente
avv. F. Gnudi.

Il segretario
Marchi.

12580 — A pagamento.

Provincia e Circondario di Palermo

Comune di Bagheria

Avviso d'asta

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 del giorno 14 aprile 1923 in una delle sale del Palazzo municipale, innanzi al sindaco, o suo rappresentante, si procederà, a termini abbreviati a 8 giorni, all'appalto del servizio di riscossione dei dazi di consumo governativi, addizionali e di quelli puramente comunali e diritti accessori per tassa di mattazione e per affitto di banchi e bilance per la vendita del pesce fresco osservando le formalità prescritte dall'art. 89 del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1895 n. 3074.

L'appalto comprende le voci daziarie descritte nella tariffa stabilita con deliberazione della Giunta municipale in data 10 gennaio 1923 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta 16 febbraio 1923) ratificata dal Consiglio comunale addì 18 marzo 1923 e modificata in seguito con le Consiliari 18 e 25 marzo 1923.

L'appalto avrà la durata a partire dal giorno dell'aggiudicazione definitiva fino al 31 dicembre 1927.

Le condizioni dell'appalto sono contenute nel capitolato d'oneri deliberato dalla Giunta municipale nella seduta del 20 gennaio 1923, reso esecutorio con nota prefettizia 23-3-923, Div. I. n. 8245 visibile in questa segreteria comunale in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi all'asta, dovranno depositare presso la tesoreria comunale la somma di L. 3000 a garanzia delle spese d'asta e di contratto, nonchè una cauzione provvisoria corrispondente alla decima parte del prezzo di base dell'asta in numerario o in cartelle al portatore a garanzia delle offerte.

L'asta sarà aperta sulla base di annue L. 150 000 di canone, e ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore al limite che verrà stabilito dall'autorità che presiederà l'asta e non saranno accettate offerte condizionate.

L'appalto sarà aggiudicato al migliore offerente ed il prezzo d'aggiudicazione andrà soggetto allo aumento del 20% nel periodo dei fatali che scadrà alle ore 11 del giorno 22 aprile 1923 a termini abbreviati di giorni otto, avvertendo che per l'urgenza verrà omessa la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicatario definitivo dovrà stipulare il contratto relativo a semplice avviso del sindaco e non oltre i quindici giorni dall'aggiudicazione; e all'atto della stipola dovrà prestare una cauzione ragguagliata ad un quarto dell'annuo canone di appalto.

Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine suindicato, alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di cui sopra e la cauzione provvisoria che andranno a beneficio totale del Comune, a titolo di penale, salvo ogni altra azione per danni.

L'appaltatore eleggerà domicilio legale in questo Comune.

Chi intende essere ammesso all'asta deve presentare i seguenti documenti:

a) certificato di penalità;

b) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi e legalizzati a norma di legge.

L'ufficio appaltante, dopo l'esame dei documenti, determinerà con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possono essere ammessi all'incanto — essendo riservato ad esso piena ed insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque dei concorrenti — senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli si rendano note le ragioni del provvedimento.

Le spese d'incanto, comprese quelle di stampa e le altre dipendenti dal contratto, saranno tutte a carico dell'aggiudicatario.

Bagheria, 2 aprile 1923.

Il sindaco
avv. S. Galioto.

12620 — A pagamento.

Corpo Reale del Genio civile

Ufficio del Genio civile di Massa

AVVISO

La Ditta Società ligure toscana di elettricità con sede in Livorno ha in data 18 gennaio 1923 presentata domanda per concessione di derivare la quantità media di moduli 115 d'acqua dal fiume Serchio con presa presso Gallicano e restituzione in località Ponte di Calavorno per produrre energia elettrica ad uso industriale.

La domanda 18 gennaio 1923 sostituisce quella presentata in data 6 maggio 1918.

L'ingegnere capo reggente
Zambelli.

12598 — A pagamento.

R. Prefettura della provincia di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Nel giorno 3 maggio 1923, alle ore 11, si procederà in questa prefettura, innanzi all'ill.mo signor prefetto o chi per lui, all'appalto per l'affitto delle erbe che vegetano lungo gli argini dei seguenti canali, tutti di bonifica, sulla destra del fiume Volturno, nella contrada compresa fra il fiume stesso, la strada Cancello, Trivio di Cancello, la provinciale per Sparanise, i monti di Carinola ed il mare:

a) R. Agnena - Dal ponte della Cancello Trivio Cancello allo sbocco nell'alveo della Piana.

b) Alveo della Piana - Da Coda Savone al termine della parte arginata

c) Fossoriccio - Dalla Briglia a Salto a Porto dei Carri allo sbocco nel Savone.

d) Savone - Dal ponte della provinciale di Nocelleto allo sbocco nell'alveo della Piana.

e) Rivo Rota - Dal ponte Limata allo sbocco nel Fossoriccio.

f) Fossella Maltento - Dal parco di Carinola allo sbocco nel controfosso sinistro di Fossoriccio.

g) Gavatella - Dalla strada di cancello allo sbocco nel controfosso sinistro dell'Agnena.

h) Cristallina Nuova - Dal Parco Palombaia allo sbocco nel Rivo San Paolo.

i) Rivo San Paolo - Dal Ponte della strada per Falciano allo sbocco nel controfosso del Savone.

l) Valicene dalla strada di Pozzo Seprano al controfosso sinistro della R. Agnena.

m) Canale d'immissione del lago di Carinola - Dall'origine allo sbocco.

n) Canale d'erogazione del lago di Carinola dall'origine allo sbocco.

o) Rivo Santa Croce - Dall'origine presso il canale d'immissione del lago di Carinola, al ponte Limata.

L'affitto si intende fatto a corpo senza assegnazione di estensione. Col solo fatto di presentarsi alla gara il concorrente dichiara implicitamente, di conoscere la località e tutte le circostanze che hanno contribuito a determinare le condizioni di affitto, riconoscendole di sua piena convenienza.

L'affitto avrà inizio dal 1° luglio 1923 e terminerà al 30 giugno 1927.

Il canone annuo in base al quale sarà aperta la gara è stabilito in annue L. 10.000 che dovrà essere versato dall'affittuario nella Tesoreria prov. di Caserta non oltre il 20 luglio di ciascun anno.

L'asta avrà luogo ad unico incanto, giusta l'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885 n. 3174, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che la presiede per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta e nel procedimento si osserveranno le norme di cui all'articolo 90, capoversi 5° e 6° del regolamento stesso.

Le offerte di aumento dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2, 40 sottoscritte, ed il canone annuo offerto indicato in cifre e lettere a pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente, ed avrà luogo ancorchè vi fosse una sola offerta.

L'aggiudicatario resta vincolato alla osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale 31 gennaio 1923 redatto dal genio civile di Caserta, capitolato del quale chiunque può prendere visione in questa prefettura nelle ore d'ufficio.

Per essere ammesso alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire a questa Prefettura (Divisione I), non più tardi del giorno 28 aprile 1923, e non oltre le ore 12 di detto giorno, apposita istanza corredata del certificato di moralità e di quello penale generale di data non anteriore a quattro mesi a quella fissata per l'asta, legalizzato il primo, se rilasciato fuori di questa Provincia, e della quietanza di una R. tesoreria provinciale comprovante il versamento a titolo di cauzione della somma di L. 1000. Detta quietanza può anche presentarsi od inviarsi con la scheda, ma non chiusa in essa.

Agli accorrenti sarà comunicato il risultato della loro istanza, e quelli non ammessi non potranno reclamare ne pretendere che siano note le ragioni della loro esclusione.

A coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà senz'altro svincolata la cauzione.

Coloro invece che avessero fatto il deposito senza rendersi poi offerenti dovranno a loro cura e spesa provvedere allo svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita nella metà dell'annuo canone di aggiudicazione.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 5 successivi a quello dell'aggiudicazione, prestersi alla stipulazione del relativo contratto a pena di decadenza.

Tutte le spese d'asta, contratto, registrazione, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Caserta, 28 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto
delegato ai contratti
Vacca.

12585 — A credito.

(2ª pubblicazione).
R. tribunale civile e penale di Alessandria

Sunto di decreto

Su istanza di Bisoglio Clotilde residente in Lu Mon., ammessa al gratuito patrocinio con decreto 26 gennaio 1923 il tribunale civile di Alessandria, con decreto 15 febbraio 1923, ha ordinato siano assunte sommarie giurate informazioni sulla presunta assenza di Rota Stefano di Evasio, già residente in Lu Monferrato ed emigrato in America nel 1910.

Alessandria, 16 febbraio 1923.

Il procuratore dei poveri
Avv. Gaspare Quarra.

8139 — A credito - Art 3573 C.

AVVISO

Il notaro residente in Vico del Gargano signor De Petris Nicola con R decreto del 4 febbraio 1923 registrato alla Corte dei conti a 22 detto mese ed anno ven va dispensato dall'Ufficio di notaro in seguito a sua domanda

Lucera, 6 marzo 1923.

Il presidente
G. Villani.

12543 — Gratuito.

ADOZIONE

La R. Corte di appello di Milano, con decreto 6 marzo 1923, registrato a Milano il 12 marzo 1923, n. 5507 vol 59, ha fatto luogo all'adozione di

Creolini Giuseppe di ignoti, nato a Novara il 3 marzo 1891 residente a Casciago, da parte dei coniugi:

Bianchi Francesco Luigi dei furono Angelo e Bertoni Angela nato il 5 giugno 1860 in Casciago, ivi domiciliati, e Malnati Maria dei furono Michele e Vanetti Carolina nata a Masnago l'11 agosto 1863, domiciliata a Casciago.

Varese, 26 marzo 1923

Il procuratore
avv. Domenico Cartelletti.

12502 — A pagamento.

ADOZIONE

Con provvedimento della 1ª sezione della Corte di appello di Napoli del 7-14 marzo 1923, si è dichiarato farsi luogo all'adozione di Margherita Lorenza Veleda Zitnik da parte del gr. uff. Mariano Rispoli, domiciliato in Napoli.

Avv. Giulio Rispoli.

12584 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
ESTRATTO

Con ricorso in data 30 dicembre 1922, il sig. Francesco Pedinelli, la di lui figlia Annunziata Pedinelli nei Naveggioni ed il sig. avv. Renato Galanti, quale curatore speciale della presunta assente Erminia (detta Finimola) Nardi del fu Pietro nei Pedinelli hanno chiesto al tribunale di Firenze che fossero emessi i provvedimenti di cui all'art. 23 Codice civile, nei confronti della presunta assente, all'effetto di ottenere la legale dichiarazione di assenza della suddetta.

Con decreto 15 gennaio 1923 il suddetto tribunale, sentito il P. M. (che ha acconsentito), ha ordinato che siano assunte informazioni ed eseguite le forma lità di che all'art. 23 Cod. civ.

avv. Carlo Donati.

12593 — A pagamento.